

# REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 462/01

| Rev. | Data     | Descrizione della<br>Modifica  | Elaborato | Verificato | Approvato |
|------|----------|--------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 00   | 25.02.15 | Prima emissione                |           |            |           |
| 01   | 14.05.18 | Revisione totale del documento |           |            |           |
| 02   | 23.10.20 | Aggiornato § 4.1, 4.2, 7.2     |           |            |           |
| 03   | 31.12.20 | Aggiornato § 4.2               |           |            |           |
| 04   | 31.12.23 | Aggiornato § 4.1, 4.2          |           |            |           |
| 05   | 28.08.24 | Aggiornato § 6, 7, 8           |           |            |           |
| 06   | 27.09.24 | Aggiornato § 7.2               |           |            |           |

|                                                                                   |                                                                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | <b>REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE<br/>E STRAORDINARIE DPR 462/01</b> | Rev. 6     |
|                                                                                   |                                                                        | 27.09.2024 |

## Indice

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 – SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>2 – RIFERIMENTI NORMATIVI.....</b>           | <b>3</b>  |
| <b>3 – DEFINIZIONI.....</b>                     | <b>4</b>  |
| <b>4 – MODALITA' OPERATIVE .....</b>            | <b>4</b>  |
| 4.1 – Aspetti commerciali e contrattuali .....  | 4         |
| 4.2 – Esecuzione delle verifiche.....           | 5         |
| 4.3 – Uso del verbale .....                     | 7         |
| <b>5 – IMPEGNI DI VERIFICHE .....</b>           | <b>7</b>  |
| <b>6 – IMPEGNI DEL CLIENTE .....</b>            | <b>9</b>  |
| <b>7 – RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI .....</b> | <b>10</b> |
| 7.1 – Premessa.....                             | 10        |
| 7.2 – Reclami e ricorsi.....                    | 10        |
| 7.3 – Contenziosi .....                         | 12        |
| <b>8 – CONDIZIONI CONTRATTUALI.....</b>         | <b>12</b> |
| <b>9 – USO DEL LOGO ACCREDIA.....</b>           | <b>13</b> |

|                                                                                   |                                                                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | <b>REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE<br/>E STRAORDINARIE DPR 462/01</b> | Rev. 6     |
|                                                                                   |                                                                        | 27.09.2024 |

## 1 – SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento definisce le regole generali da seguire per l'esecuzione di:

- a) verifiche periodiche e straordinarie delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- b) verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alimentati fino a 1000 V;
- c) verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alimentati con tensione oltre i 1000 V;
- d) verifiche periodiche e straordinarie di impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

secondo quanto dettato dal DPR 462 del 22 ottobre 2001 (integrato dalla Direttiva del 11 marzo 2002 del Ministero delle Attività Produttive).

Tali verifiche sono dirette ad accertare:

- per le verifiche di cui ai punti b) e c): la protezione delle persone dai contatti indiretti;
- per le verifiche di cui ai punti a) e d): che le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto siano in condizioni di efficienza;
- che i dispositivi di sicurezza funzionino regolarmente;
- che si sia ottemperato alle prescrizioni/non conformità eventualmente impartite in precedenti ispezioni.

È espressamente esclusa dall'oggetto, qualunque forma di consulenza da parte di Verifiche, che possa far venir meno la natura di indipendenza della valutazione svolta.

## 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 "Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione"
- DPR 462/01 (Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462) "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi", - Direttiva del Ministero delle Attività Produttive 11 marzo 2002 – "Procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del DPR 462/01 degli organismi di ispezione di tipo "A" ;
- D. lgs. 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.;

|                                                                                   |                                                                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | <b>REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE<br/>E STRAORDINARIE DPR 462/01</b> | Rev. 6     |
|                                                                                   |                                                                        | 27.09.2024 |

- Regolamenti Accredia nella revisione applicabile;
- norme UNI, EN, ecc specifiche di riferimento e relative Linee Guida.
- Norme CEI di riferimento e relative linee guida applicabili

### 3 – DEFINIZIONI

La terminologia utilizzata da Verifiche nello svolgimento delle attività di verifica è in accordo ai documenti menzionati al § 2, e al seguente documento normativo nella revisione corrente:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17000 “Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali”

Valgono inoltre le seguenti definizioni:

**Non Conformità:** condizione di mancato rispetto di uno o più requisiti definiti dalla norma/e di riferimento o situazione in cui si pone, sulla base di evidenze oggettive, un dubbio significativo circa il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza fissati dalla Normativa di riferimento.

**Osservazione:** indicazione al cliente dell'assenza di elementi o non rispetto di requisiti che non pregiudicano l'utilizzo in sicurezza dell'impianto.

**Ispezione:** attività che comprende verifiche documentali, osservazioni dirette, interviste a persone, analisi strumentali e quanto altro necessario per verificare la conformità a standard di prodotti, etc. o effettuare un'indagine conoscitiva.

**Verbale di Verifica:** documento di sintesi dell'attività di ispezione.

### 4 – MODALITA' OPERATIVE

#### 4.1 – Aspetti commerciali e contrattuali

Le modalità di attivazione del servizio di ispezione, prevedono le seguenti fasi:

- **RICHIESTA:** Il Cliente richiede l'attività di verifica specificando i dati necessari per poterne valutare la fattibilità.
- **OFFERTA:** Verifiche verifica la capacità di svolgere le attività di verifica richieste e la presenza o meno di un precedente contratto (in caso di presenza di un contratto già sottoscritto si passa alla fase di cui al § 4.2). In assenza di contratto già sottoscritto, VERIFICHE invia al Cliente l'eventuale offerta e/o il modulo di “Contratto” compilato e firmato, insieme al presente Regolamento a mezzo posta, fax, mail o brevi manu.
- **ORDINE:** il Cliente accetta il Contratto con apposizione di firma ed eventuale timbro (il presente Regolamento è richiamato nel Contratto e costituisce parte integrante del Contratto stesso). Il Cliente, sottoscrivendo il modulo di Contratto, accetta il presente Regolamento, gli importi relativi alle attività di ispezione e le condizioni economiche stabilite da Verifiche nel Contratto stesso; le tariffe applicate fanno riferimento al tariffario ISPESL

|                                                                                   |                                                                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | <b>REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE<br/>E STRAORDINARIE DPR 462/01</b> | Rev. 6     |
|                                                                                   |                                                                        | 27.09.2024 |

del 07.07.2005 così come previsto dall'art. 36 del D.L. 162/19 convertito con L. n. 8 del 28.02.2020.

Al ricevimento del Contratto debitamente compilato e firmato, se permangono le condizioni riscontrate in sede di offerta, VERIFICHE assegna un numero progressivo al contratto e procede all'apertura dell'intervento (qualora dall'analisi dei documenti inviati emergano differenze rispetto ai dati forniti all'atto dell'offerta, è facoltà di VERIFICHE richiedere tutte le integrazioni o modifiche necessarie prima della sottoscrizione e del formale avvio dell'iter); una volta inserito il contratto nel gestionale dell'organismo sarà inviata una notifica al cliente tramite mail confermando l'accettazione dell'incarico stesso.

#### **4.2 – Esecuzione delle verifiche**

VERIFICHE pianifica l'attività di ispezione in base alla scadenza per l'effettuazione dell'intervento o ad eventuali accordi con il Cliente, e individua l'ispettore per l'esecuzione della verifica.

La segreteria prende contatto con il Cliente concordando la data e l'ora in cui sarà effettuata la verifica e concordando altresì, ove necessario, i tempi e le modalità di interruzione dell'energia elettrica; il Cliente è invitato da VERIFICHE a mettere a disposizione dei tecnici tutti i mezzi necessari, tra cui il personale qualificato a conoscenza dello stato degli impianti.

Per gli impianti acquisiti ma già scaduti VERIFICHE provvede ad individuare immediatamente l'ispettore per l'effettuazione della verifica e a darne comunicazione al cliente cui spetterà però la definizione della data per l'effettuazione della visita.

L'operazione di assegnazione della Verifica all'ispettore genera una notifica automatica di sistema che avvisa il Cliente tramite email del Tecnico Ispettore assegnato come titolare della verifica e comunica le indicazioni per richiedere eventuale riconsiderazione.

Il Cliente può fare sempre obiezione, in forma scritta, sulla nomina dell'ispettore e richiederne la sostituzione, per motivate giustificazioni, quali il caso di palese conflitto di interessi o di precedenti comportamenti non etici.

La verifica periodica si sviluppa nelle seguenti fasi:

- esame documentale: progetto dell'impianto (ove obbligatorio), certificato di regola dell'arte ai sensi del D.M. 37/08, verbali relativi alle precedenti verifiche periodiche;
- esame a vista, preliminare all'esecuzione delle prove e misurazioni, il cui scopo è di controllare che gli impianti analizzati siano stati realizzati secondo le indicazioni di progetto e mantenuti secondo le norme di legge e tecniche;
- effettuazione di prove e misurazioni che possono essere eseguite su un campione rappresentativo di punti, scelti a discrezione del verificatore, quando gli impianti siano

installati in ambienti simili o con tipologia ripetitiva e/o quando i componenti utilizzati siano uguali. Il campione scelto deve essere significativo e deve tenere conto della conduzione degli impianti, della vetustà, dello stato di manutenzione, delle influenze esterne cui sono sottoposti i componenti e del livello di rischio correlato.

L'Ispettore predispone il Verbale utilizzando, secondo la sua informatizzazione, una delle seguenti modalità: compilazione manuale, su supporto informatico oppure tramite precompilazione attraverso gestionale tecnico.

L'Ispettore tramite la sua Area Riservata, inserisce l'esito della verifica e crea il Rapporto di Verifica (Verbale) e lo allega al Sistema; contestualmente procede all'invio di tale verbale al Cliente (o consegna manuale): in casi eccezionali (es. richiesta esplicita del Cliente, Pubbliche Amministrazioni, invio massivo di più impianti gestiti da diversi Ispettori, ... ) e con esplicita richiesta del Responsabile Tecnico tramite comunicazione in area riservata, l'Ispettore provvede all'invio del verbale esclusivamente all'Ufficio Tecnico che provvede successivamente a inviarlo ufficialmente al cliente tramite le modalità da Lui richieste (email, PEC, Cartaceo, upload in area riservata).

Nel caso di "esito positivo" l'impianto sottoposto a verifica può essere mantenuto in servizio.

Nel caso di "esito negativo" il Cliente dovrà effettuare gli interventi necessari per eliminare le cause che hanno determinato l'esito negativo della verifica. VERIFICHE ai sensi del DPR 462/01, comunicherà l'esito negativo della verifica alle autorità competenti: ASL, USL, ARPA entro 5 giorni. Entro 15 giorni dall'effettuazione della verifica l'ispettore consegna il verbale all'organismo e al cliente, i verbali prodotti dagli ispettori sono sottoposti ad analisi e approvazione interna da parte del Responsabile Tecnico di VERIFICHE, o del suo vice nel caso sia lo stesso RT ad effettuare le verifiche.

Qualora entro 30 giorni dal termine della verifica, il Cliente non riceva alcuna comunicazione da parte di VERIFICHE, il verbale in suo possesso dovrà intendersi automaticamente confermato, viceversa, se a seguito di analisi interna, VERIFICHE dovesse ritenere opportuno apportare delle modifiche ai contenuti del verbale, ne darà comunicazione formale al Cliente inviando allo stesso una copia che annulla e sostituisce la precedente fornendo le dovute spiegazioni.

Nel caso di esito negativo della verifica periodica, l'ispettore dovrà inviare copia del verbale a VERIFICHE e al cliente entro 3 giorni dalla data di verifica per permettere il riesame dello stesso da parte di RT o del suo vice, se il cliente non riceve alcuna comunicazione entro 4 giorni dall'effettuazione della verifica il verbale in suo possesso si intenderà confermato, VERIFICHE comunicherà l'esito negativo della verifica alle autorità competenti: ASL, USL, ARPA entro 5 giorni dalla data della verifica.

|                                                                                   |                                                                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | <b>REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE<br/>E STRAORDINARIE DPR 462/01</b> | Rev. 6     |
|                                                                                   |                                                                        | 27.09.2024 |

Il Verbale deve essere conservato e reso disponibile per le verifiche successive dell'impianto, a cura del Cliente.

Le verifiche straordinarie sono effettuate a seguito di:

- esito negativo di precedente verifica periodica
- modifiche sostanziali dell'impianto
- richiesta da parte del datore di lavoro

Per quanto concerne la registrazione della visita valgono le stesse prassi individuate per la registrazione delle periodiche.

A seguito dell'emissione del verbale di ispezione, VERIFICHE aggiorna il proprio database con i dati relativi alla verifica eseguita.

I dati di cui sopra possono essere anche forniti, su richiesta, agli Enti di accreditamento in relazione allo stato e al tipo di accreditamento, e alle autorità ministeriali competenti.

#### **4.3 – Uso del verbale**

Il Cliente ha la possibilità di utilizzare, esibire o citare il Verbale di ispezione per tutti gli scopi legali, promozionali o commerciali, purché non produca confusione o non induca in errore il destinatario sul suo effettivo significato; in particolare può pubblicizzarne il fatto nel modo che egli ritiene più opportuno, purché rigorosamente riferito all'oggetto dell'Ispezione.

In caso di accertamento di comportamenti scorretti, VERIFICHE intraprenderà le azioni del caso a tutela dei terzi e della propria immagine.

È possibile la riproduzione dei Verbali di ispezione rilasciati da VERIFICHE, purché riproducano integralmente l'originale; sono consentiti ingrandimenti/riduzioni purché il documento risulti leggibile e la sua struttura non modificata.

#### **5 – IMPEGNI DI VERIFICHE**

- VERIFICHE si impegna a svolgere il servizio descritto nel presente Regolamento;
- VERIFICHE si impegna inoltre ad operare nel rispetto dei principi di:
  - indipendenza (VERIFICHE garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di ispezione agiscano in condizioni da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati);
  - imparzialità (VERIFICHE garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di ispezione agiscono in condizioni da garantire un giudizio imparziale);

- riservatezza (tutto il personale VERIFICHE, compreso il personale impiegato per le verifiche, si impegna a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del Cliente di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il Cliente stesso; in particolare, informazioni relative al prodotto o all'organizzazione, non sono divulgate a terzi, senza aver ottenuto il consenso scritto del Cliente – VERIFICHE fornirà tali informazioni solo nel caso in cui vengano richieste dagli enti di accreditamento, dalle autorità competenti o dalle autorità giudiziarie, in quest'ultimo caso VERIFICHE ne darà avviso al Cliente, salvo diversa disposizione da parte delle autorità giudiziarie);
- VERIFICHE si impegna ad informare il Cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione di cui alle attività oggetto del presente Regolamento da parte dell'autorità competente; VERIFICHE non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Cliente dalla rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione; nei suddetti casi, il Cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con VERIFICHE, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi;
- nell'ambito delle attività oggetto del presente Regolamento, VERIFICHE si configura come organismo di ispezione di tipo "A"; infatti effettua attività di ispezione solo rispetto a prodotti/servizi/impianti/installazioni di cui non detiene la proprietà e in cui non è in alcun modo coinvolto per le fasi di progettazione, costruzione, fornitura, installazione, acquisto, utilizzo o manutenzione e non risulta essere rappresentante autorizzato di una qualsiasi parte dell'oggetto di ispezione;
- VERIFICHE garantisce adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al Cliente dalle proprie attività;
- VERIFICHE si impegna ad eseguire le verifiche periodiche e straordinarie degli impianti secondo le modalità indicate nel § 4.2, in modo conforme alle disposizioni prescritte dalla legislazione italiana e in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attività del Cliente;
- VERIFICHE garantisce che tutto il personale ispettivo (sia interno che esterno) impiegato per le attività di ispezione è stato opportunamente edotto e informato circa i rischi generali e specifici alle attività di ispezione, nonché circa il documento di valutazione dei rischi (DVR).
- VERIFICHE si impegna inoltre a fornire su richiesta ogni informazione relativa alla descrizione dei mezzi con cui l'organismo ottiene il supporto finanziario e informazioni generali sulle tariffe applicate.

|                                                                                   |                                                                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | <b>REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE<br/>E STRAORDINARIE DPR 462/01</b> | Rev. 6     |
|                                                                                   |                                                                        | 27.09.2024 |

## 6 – IMPEGNI DEL CLIENTE

Il Cliente si impegna a:

- Non formulare analoga richiesta di verifica ad altro Organismo abilitato durante la validità del contratto o dei successivi rinnovi
- rispettare quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di impianti elettrici
- accettare, senza costi aggiuntivi a carico del cliente, l'eventuale presenza di ispettori dell'organismo di controllo/di accreditamento in veste di osservatori, che saranno notificati da VERIFICHE, e accettare altresì, ispettori VERIFICHE in affiancamento/addestramento e ispettori VERIFICHE in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo);
- fornire tutte le informazioni/documenti che VERIFICHE potrà richiedere in quanto necessarie alla buona esecuzione della verifica;
- comunicare tempestivamente a VERIFICHE qualsiasi eventuale modifica dei dati forniti e segnalare incidenti, guasti e modifiche dell'impianto;
- garantire al personale VERIFICHE (interno ed esterno) l'accesso ai documenti e informazioni rilevanti per consentire la pianificazione delle attività e il corretto svolgimento della verifica, garantendo completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione;
- consentire al personale ispettivo VERIFICHE l'accesso, in condizioni di sicurezza, agli impianti oggetto della verifica
- mettere a disposizione del personale ispettivo VERIFICHE, all'atto della verifica, la seguente documentazione:
  - la dichiarazione di conformità redatta dall'installatore, di nuovo impianto ovvero la dichiarazione di conformità inviata all'ISPESL e USL/ARPA competente per territorio all'atto della denuncia dell'impianto
  - il progetto dell'impianto e gli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità
  - i verbali dell'ultima verifica periodica e/o della verifica a campione eseguita dall'ISPESL
  - nel caso di impianti di II e III categoria (cabina di trasformazione e tensione > 1000V): i valori di corrente monofase di guasto a terra e del tempo di intervento delle protezioni da parte dell'Ente Distributore
  - nel caso di impianti in luoghi con pericolo di esplosione: documento di classificazione delle zone redatto da tecnico competente e omologazione dell'ASL/ARPA competente per territorio
  - nel caso di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche: il documento di valutazione del rischio e il progetto dell'LPS, ove presente

|                                                                                   |                                                                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | <b>REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE<br/>E STRAORDINARIE DPR 462/01</b> | Rev. 6     |
|                                                                                   |                                                                        | 27.09.2024 |

- ove necessario (per esempio nel caso di verifica straordinaria per modifica dell'impianto), la documentazione tecnica relativa alle parti sostituite/modificate.
- Inoltre, ove necessario, deve mettere a disposizione all'atto della verifica, i mezzi opportuni (ad esclusione delle attrezzature ed apparecchiature di misurazione) e il personale occorrente (D.M. 12/9/59 – Art. 13); detto personale dovrà agire sotto la vigilanza di un preposto ai lavori designato dal Cliente ed incaricato al coordinamento delle attività di verifica (eventuali costi dell'assistenza di tale personale sono a carico del Cliente).
- ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, fornire a VERIFICHE le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale VERIFICHE, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e si impegna altresì a coordinarsi e a operare con VERIFICHE ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza;
- accettare gli esiti delle verifiche ed eseguire le osservazioni e/o non conformità emerse nel corso delle verifiche, salvo poter presentare ricorso come descritto nei paragrafi successivi;
- attenersi al rispetto del presente Regolamento e informare della ricaduta dei suoi contenuti, tutto il personale che svolge mansioni che sono riferibili ai requisiti indicati.

In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni di cui sopra da parte del Cliente, VERIFICHE ha facoltà di sospendere l'intervento ed è liberato da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo peraltro avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto.

## 7 – RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI

### 7.1 – Premessa

Si premettono le seguenti definizioni:

- Reclamo: manifestazione di insoddisfazione, sia verbale, sia scritta, da parte di Soggetti aventi titolo (clienti diretti, clienti indiretti, Pubbliche Autorità, Enti di accreditamento), relativamente ai servizi forniti dall'Organismo e, in genere, all'operato del medesimo;
- Ricorso: appello formale, da parte di Soggetti aventi causa specifica, avverso decisioni assunte o valutazioni espresse o attestazioni emesse dall'Organismo;
- Contenzioso: adito, da parte di Soggetti avente causa come sopra, a procedure legali a tutela di diritti e interessi propri ritenuti lesi dall'operato dell'Organismo.

### 7.2 – Reclami e ricorsi

VERIFICHE prende in considerazione tutti i reclami pervenuti per iscritto dai clienti o da altre parti interessate. Eventuali reclami verbali o telefonici sono presi in considerazione, a patto che non

|                                                                                   |                                                                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | <b>REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE<br/>E STRAORDINARIE DPR 462/01</b> | Rev. 6     |
|                                                                                   |                                                                        | 27.09.2024 |

siano anonimi e che siano seguiti comunque da una comunicazione scritta. Reclami anonimi non vengono presi in considerazione da VERIFICHE.

Per tutti i reclami ricevuti, l'Organismo provvede a confermare a mezzo fax o e-mail il ricevimento al reclamante (entro 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento). I reclami sono identificati e registrati in apposito registro e vengono analizzati dal Responsabile Qualità con il supporto di persona competente sulle materie oggetto del reclamo ma non coinvolta nelle problematiche all'origine del reclamo stesso. Tali analisi sono intese ad accertare che siano disponibili tutte le informazioni necessarie per valutare la fondatezza del reclamo e per procedere, quindi, alla relativa trattazione.

Nel caso in cui il reclamo si riveli infondato, VERIFICHE informa per iscritto il reclamante motivando le ragioni per cui il reclamo è da considerarsi infondato.

Nel caso di reclamo fondato, si procede come segue:

a) ove il reclamo si riferisca, direttamente, all'operato di VERIFICHE vengono analizzati i fatti descritti e le pertinenti evidenze documentali e vengono esaminate eventuali carenze dell'attività svolta dagli ispettori sul piano tecnico, procedurale ed etico. Sulla base delle risultanze di tali indagini, e se richiesto e applicabile, si procede, innanzi tutto, all'adozione delle necessarie correzioni (intese a rimuovere, se possibile, o comunque minimizzare le conseguenze negative nei riguardi del reclamante) e quindi, una volta individuate le cause delle carenze all'origine del reclamo, all'adozione delle necessarie azioni correttive;

b) ove il reclamo tragga origine dalla non idoneità di un "oggetto" ispezionato si procede ad un riesame completo della pratica. L'Organismo provvede a verificare la correttezza dell'attività svolta (metodi seguiti, strumenti utilizzati, modalità di valutazione e rendicontazione dei risultati). Se tale indagine evidenzia carenze nell'attività di VERIFICHE si procede come in a). Se dall'indagine emerge che la non idoneità dell'oggetto non è ascrivibile a carenze nell'operato di VERIFICHE ma a fattori diversi, l'Organismo provvede a notificare, per iscritto, al cliente le considerazioni effettuate in occasione del riesame della pratica.

c) Se il reclamo riguarda aspetti legati all'imparzialità dell'organismo lo stesso è posto all'attenzione della Direzione che valuta le azioni da intraprendere al fine di eliminare la minaccia.

I procedimenti di cui ai punti a) e b) sono condotti da personale appositamente incaricato, indipendente rispetto al provvedimento oggetto del reclamo stesso, operante sotto la supervisione del Responsabile Qualità. Su richiesta, scritta, da parte del reclamante, VERIFICHE fornisce rapporti sullo stato di avanzamento della gestione del reclamo.

A conclusione delle attività di cui sopra, VERIFICHE, dopo aver comunicato per iscritto al reclamante gli esiti del processo di gestione del reclamo, entro 30 giorni dalla ricezione dello stesso, valuta con suddetto reclamante e con le altre parti coinvolte nel reclamo se, e in caso

|                                                                                   |                                                                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | <b>REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE<br/>E STRAORDINARIE DPR 462/01</b> | Rev. 6     |
|                                                                                   |                                                                        | 27.09.2024 |

affermativo in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici.

I ricorsi avverso decisioni assunte o atti compiuti dall'Organismo vengono gestiti nei termini di cui al seguito ma non sospendono la vigenza di tali atti fino alla conclusione della relativa trattazione. I ricorsi devono essere presentati con lettera raccomandata A.R. o pec entro 15 (quindici) giorni lavorativi, dalla notifica dell'atto contro cui si ricorre.

VERIFICHE conferma entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi, per mail o pec, l'avvenuta ricezione e presa in carico del ricorso, comunicando contestualmente il/i nominativo/i delle persone a cui viene affidato l'esame del ricorso, ed impegnandosi altresì a fornire al ricorrente, previa richiesta dello stesso, informazioni sullo stato di avanzamento della gestione del ricorso.

In VERIFICHE chi esamina i ricorsi è indipendente rispetto al provvedimento oggetto del ricorso stesso.

Le decisioni finali sono formulate, riesaminate ed approvate da una Commissione composta dal Responsabile Tecnico della Divisione Operativa interessata, dal Direttore e dall'Amministratore Unico, purché non coinvolti nel ricorso.

Entro i 3 mesi successivi alla presentazione del ricorso, VERIFICHE provvede alla chiusura e alla notifica dell'esito dello stesso al ricorrente a mezzo pec.

### **7.3 – Contenziosi**

Per ogni contenzioso che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia dell'attività ispettiva svolta è competente, esclusivamente, il Foro di Pesaro sezione distaccata di Fano.

## **8 – CONDIZIONI CONTRATTUALI**

Per le condizioni contrattuali dei servizi descritti nel presente Regolamento (compensi e modalità di pagamento, durata, efficacia e rescissione del contratto), trovano applicazione le disposizioni contenute nel modulo di contratto sottoscritto dalle parti.

In caso di revisione del presente documento e/o di eventuali modifiche a requisiti applicabili ai clienti sarà cura di VERIFICHE informare gli stessi a mezzo mail, raccomandata A/R o consegnare il Regolamento a mano. Il Regolamento si riterrà accettato qualora non si riceva alcuna comunicazione da parte dei clienti entro 5 gg. dalla comunicazione di modifica.

|                                                                                   |                                                                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | <b>REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE<br/>E STRAORDINARIE DPR 462/01</b> | Rev. 6     |
|                                                                                   |                                                                        | 27.09.2024 |

## 9 – USO DEL LOGO ACCREDIA

Al cliente è inibito l'utilizzo sia del logo di VERIFICHE che del logo Accredia.